



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.**

N. 09/014696 R.G. G.I.P.  
N. 222/2010 R. D.P.  
D.P. esecutivo il 18 MAG 2010

Opposizione in data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Presentata da \_\_\_\_\_  
N. C.P. 2538/2010  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 09/016412 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 20/11/2009 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. FABRIZIO CELENZA pervenuta in data 25/01/2010 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:  
**FERRARI/SANTE nato il 08/09/1943 a BOSCO CHIESANUOVA (VR) residente in LAZISE (VR) STRADA DEL TONOL 14 – ELETTIVAMENTE DOMICILIATO in Caprino Veronese (VR) Via Montesei 74 presso l'Azienda Agricola "Il Tulipano".**

**DIFENSORE D'UFFICIO: Avv. Michela CELANI del Foro di Verona**

**IMPUTATO**

della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., perché deteneva il proprio cane di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze (nella specie, l'animale veniva lasciato all'aperto, nel fango, legato ad una catena di circa un metro, tale da impedire all'animale un adeguato movimento, in stato di completa derelizione, senza cibo e senza acqua potabile).

In **CAPRINO VERONESE**, il 19/11/2009.

\*\*\*\*\*

Ritenuto che

- la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato emergono dall'informativa del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Verona in data 19/11/2009 e dal verbale di sopralluogo con allegati rilievi fotografici, in atti;
- la pena richiesta dal Pubblico Ministero risulta congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

**P . Q . M .**

Visti gli artt. 459,460 c.p.p.

Condanna **FERRARI/SANTE**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 600,00 di ammenda**

(pena base: € 1.200,00 di ammenda, diminuita della metà art. 459 comma 2 c.p.p.);

**Ordina la confisca dell'animale in sequestro con affidamento dello stesso alla L.A.V. Lega Anti Vivisezione – Delegazione Provinciale di Verona.**

**LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE** (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

**AVVERTE**

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).

- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.
- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.), o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 141 comma 3 D.Lvo 271/89).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo. 271/89).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 154 c.p.p.).

**ORDINA**

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

VERONA,

24 FEB 2010

Il Cancelliere C1  
Dott. Cristina Soardo



IL GIUDICE  
Dott. GUIDO TARAMELLI

**ATTO DI PRECETTO**

(Art. 460 comma 3 c.p.p., artt. 212, 213 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il sopraesteso D.P.

**INGIUNGE**

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e provincia per la città e provincia di Verona) entro UN MESE dalla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P., la pena pecuniaria come in calce specificata.  
**ENTRO 10 GIORNI DALL'AVVENUTO PAGAMENTO, LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INVIATA ALL'UFFICIO CAMPIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI VERONA, CORTE ZANCONATI 1.**

Con avvertenza che, scaduto inutilmente il termine per il pagamento e per il deposito della relativa ricevuta, l'Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo per dare corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 C.P.P.

VERONA,

24 FEB 2010

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
VERONA, 24 FEB 2010

Il Cancelliere C1  
Dott. Cristina Soardo

**AVVERTENZA per il pagamento**

Effettuare il pagamento presso Ufficio postale o sportello bancario con modello di pagamento F 23, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i dati anagrafici, i codici ivi indicati, l'importo corrispondente al codice tributo e il numero di R.G. G.I.P.

**SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE**

EURO

600,00 Cod. 772T

Applicate marca da bollo  
per € 1,32 su richiesta copie.  
08/8/2010

